



CITTÀ DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d'Oro al V. M.

REGOLAMENTO COMUNALE

per l'applicazione

DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 100 del 16/12/2002

Modificato con deliberazione del C.C. n. 101 del 23/12/2005

Modificato con deliberazione del C.C. n. 21 del 31/03/2016

Sommario

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Classificazione del Comune	3
Articolo 3 - Categoria delle località	3
CAPO 2 IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI	3
Articolo 4 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	3
Articolo 5 - Criteri per la redazione del piano generale degli impianti pubblicitari	4
Articolo 6 - Impianti per affissioni dirette	4
Articolo 7 - Autorizzazioni	5
Articolo 8 - Divieti e limitazioni	5
Articolo 9 - Anticipata rimozione di impianti	5
Articolo 10 - Pubblicità abusiva	6
CAPO 3 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	6
Articolo 11 - Precisazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta	6
Articolo 12 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	7
Articolo 13 - Mezzi pubblicitari gonfiabili	7
CAPO 4 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	8
Articolo 14 - Servizio delle pubbliche affissioni	8
Articolo 15 - Modalità per le affissioni	8
Articolo 15 bis – Modalità per le affissioni negli spazi riservati (art. 20-bis, c.1, D.Lgs. 507/93)	8
CAPO 5 DISPOSIZIONI COMUNI	10
Articolo 16 - Sanzioni	10
Articolo 17 - Divieto di diffusione di messaggi pubblicitari- Organo di verifica - composizione e funzionamento	10

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato nel comma 1.

Articolo 2 - Classificazione del Comune

1. La definizione della classe di riferimento in base alla popolazione residente avviene in sede di approvazione del bilancio di previsione, in base ai dati ufficiali forniti dall'ufficio anagrafe.

Articolo 3 - Categoria delle località

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Alba sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.
2. Appartengono alla categoria speciale le località come delimitate nell'allegato "A", annesso al presente regolamento, dandosi atto che le stesse hanno una superficie complessiva non superiore al trentacinque per cento di quella del centro abitato comunale, come delimitato nell'apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale.
3. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non può essere superiore alla metà di quella complessiva.
4. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

CAPO 2 IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Articolo 4 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. La definizione di impianto, la tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale e le modalità per ottenerne l'installazione sono disciplinate nel piano per gli impianti.

2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni e' destinata almeno per il dieci per cento (10%) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, da individuare con apposito contrassegno, e per la restante parte alle affissioni di natura commerciale.
3. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette è disciplinata dal piano generale degli impianti, ma non può superare il venti per cento (20%) della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 2.
4. Ai sensi dell'art. 20-bis del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 e s.m.i., il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti è riservata ai soggetti di cui all'art.20 del medesimo decreto.¹
5. La localizzazione degli impianti di cui al precedente comma è stabilita dal Piano generale degli impianti pubblicitari.²
6. L'affissione in tali spazi avviene con le modalità di cui al successivo articolo 15-bis.³

Articolo 5 - Criteri per la redazione del piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il piano generale degli impianti disciplina la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
2. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 6 - Impianti per affissioni dirette

1. Nel rispetto del piano generale degli impianti, il Comune può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara ad evidenza pubblica, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale devono essere precisate il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (modalità e tempi d'installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, ecc.)
3. Il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, in solido con colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
4. Nel caso in cui gli impianti vengano ubicati su suolo pubblico, è comunque dovuta la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche (ovvero COSAP qualora istituito) oltre al canone previsto dalla convenzione.

¹ Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 101 del 23/12/2005

² Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 101 del 23/12/2005

³ Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 101 del 23/12/2005

Articolo 7 - Autorizzazioni

1. E' sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale l'effettuazione della pubblicità richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, la distribuzione di volantini, la pubblicità video/fonica, l'effettuazione di pubblicità con aeromobili e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta
2. L'autorizzazione comunale è richiesta anche nel caso in cui l'installazione dei mezzi pubblicitari e/o la diffusione dei messaggi pubblicitari avvenga in spazi privati, quando gli stessi sono percepibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle Ferrovie, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche (art. 14, comma 4-septies, del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni con la Legge 9 agosto 1986, n.488).
4. In deroga a quanto sopra disposto non e' richiesta l'autorizzazione comunale nei casi di:
 - a. pubblicità temporanea, visiva e/o fonica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi, delle fiere;
 - b. pubblicità visiva, permanente o temporanea, effettuata all'interno e all'esterno di veicoli di qualsiasi specie, fermo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 57 del D.P.R. 495/92.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

1. Sono vietati il lancio di volantini e simili nei luoghi pubblici.
2. L'esposizione di locandine, volantini, cartoncini e simili è consentita limitatamente all'interno di locali e luoghi aperti al pubblico; tale pubblicità è comunque vietata su strade e piazze.
3. E' comunque sempre vietata l'affissione di manifesti effettuata indiscriminatamente sui muri o fuori dagli appositi impianti a ciò destinati

Articolo 9 - Anticipata rimozione di impianti

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare del medesimo ha diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data indicata nell'ordine di rimozione. Lo sgombero deve riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
3. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto.

Articolo 10 - Pubblicità abusiva

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità effettuate senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero effettuate con mezzi risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente e' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
2. I mezzi pubblicitari installati abusivamente ai sensi del comma precedente sono eliminati o rimossi a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine di 3 giorni dalla notifica dell'apposita ordinanza, qualora l'installazione risulti essere effettuata abusivamente su suolo privato; qualora i mezzi pubblicitari siano installati abusivamente in luoghi pubblici i responsabili dovranno provvedere alla rimozione entro il termine perentorio di 48 ore dalla notifica dell'ordinanza, salvo quanto diversamente disposto nell'ordinanza stessa; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute.
3. Nel caso di effettuazione di pubblicità abusiva, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni tributarie ed amministrative di cui alla normativa vigente; ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
4. La pubblicità effettuata in difformità a leggi, regolamenti ed autorizzazioni è comunque assoggettata ad imposta.
5. Il pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relative all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

CAPO 3 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Articolo 11 - Precisazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta

1. Modalità di applicazione dell'imposta:
 - a. costituiscono separati e autonomi mezzi pubblicitari i mezzi bifacciali, a facce contrapposte, le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse;
 - b. e' considerata quale unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs n. 507 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere oppure costituita da moduli componibili;
 - c. se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici;

- d. per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, su impianti a tale scopo affidati a privati, l'imposta si applica in base alla superficie complessiva degli impianti e per anno solare.

2. Dichiarazione:

- a. la dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio comunale competente o all'ufficio del concessionario, nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione del tributo sia affidato a terzi, il quale ne rilascia ricevuta; può anche essere spedita tramite posta, fax o posta elettronica;
- b. la dichiarazione a carattere temporaneo scade automaticamente alla data indicata e, pertanto, in caso di rinnovo occorre produrre una nuova dichiarazione;
- c. non costituisce nuova pubblicità il trasferimento, debitamente autorizzato dal Comune, da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;
- d. nel caso di variazione in corso d'anno della sola titolarità del mezzo, tramite il quale viene esposto il medesimo messaggio pubblicitario di tipo fisso (esempio: le insegne di esercizio), l'imposta si ritiene già assolta.

3. Pagamento dell'imposta:

- a. il pagamento dell'imposta, sia per pubblicità temporanea nonché annuale, è effettuato a mezzo di apposito bollettino di c.c.p.; al fine di agevolare l'utenza, il pagamento può avvenire anche presso lo sportello comunale o del concessionario affidatario del servizio tramite contante, bancomat e/o carte di credito, qualora tali modalità di incasso siano attivate;
- b. il contribuente e' tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di volere corrispondere l'imposta in rate trimestrali anticipate, ricorrendo le condizioni di cui al comma 4, dell'art. 9 del D.Lgs. n. 507/93;

Articolo 12 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

- 1. La pubblicità visiva, effettuata con mezzi installati all'interno o all'esterno di veicoli in genere, è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Articolo 13 - Mezzi pubblicitari gonfiabili

- 1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art.15 del D.Lgs. n. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, tutti i mezzi pubblicitari gonfiabili.

CAPO 4

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 14 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a mq.600 e superiore a mq.1.800.

Articolo 15- Modalità per le affissioni

1. In caso di commissioni pervenute nel medesimo giorno tramite posta, verrà data la precedenza a quella comportante il pagamento del diritto più elevato.
2. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata costituisce nuova e separata commissione.
3. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
4. Il Comune o il concessionario del servizio può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri. Sono comunque dovute, qualora ne ricorrano i presupposti, le maggiorazioni previste dall'art.22, comma 9, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 (diritto di urgenza).
5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al funzionario responsabile non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
6. L'istanza di annullamento della richiesta di affissione deve essere presentata dal committente in forma scritta.

Articolo 15 bis – Modalità per le affissioni negli spazi riservati (art. 20-bis, c.1, D.Lgs. 507/93)⁴

1. Le affissioni effettuate direttamente dai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 sono consentite secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle prenotazioni, le quali debbono essere numerate progressivamente su apposito registro cronologico. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata tempestivamente al richiedente.
2. La persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui al comma precedente deve preventivamente sottoporre i medesimi all'Ufficio Affissioni, che provvede a timbrarli con la dicitura “AFFISSIONE ESENTE AI SENSI ART.20-BIS DEL D.LGS.507/93. DURATA DAL AL.....”.

⁴ Articolo inserito con deliberazione C.C. n. 101 del 23/12/2005

3. La prenotazione deve avvenire almeno quindici (15) giorni prima e non oltre i trenta (30) giorni antecedenti all'inizio del periodo richiesto.
4. La prenotazione è perfezionata solo in presenza di:
 - sottoscrizione del registro cronologico di cui al comma 1 da parte della persona fisica che intende effettuare l'affissione (non sono ammesse, quindi, prenotazioni telefoniche o a mezzo fax o mail);
 - contestuale timbratura dei manifesti.La persona richiedente deve dimostrare di essere il legale rappresentante del soggetto per cui prenota l'affissione, suo delegato o comunque di avere potere di firma.
5. I soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93, al fine di usufruire dell'esenzione, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.
6. Ogni soggetto, nel limite degli impianti riservati, come individuati dal Piano generale degli impianti, può affiggere un numero massimo di 15 manifesti formato cm. 70x100 per un periodo massimo di 15 giorni relativi a ciascuna distinta campagna pubblicitaria. Non sono ammesse più campagne pubblicitarie contemporanee da parte dello stesso soggetto.
7. Non sono ammesse più di 3 richieste per ogni anno da parte di ciascun soggetto, salvo che vi sia una disponibilità di spazi non prenotati pari al doppio di quella che si intende utilizzare.
8. La durata dell'affissione decorre dal giorno indicato sul timbro apposto dal servizio affissioni, senza possibilità di proroga qualora avvenga in data successiva, salvo disponibilità di spazi.
9. L'affissione deve avvenire esclusivamente negli spazi indicati dall'Ufficio Affissioni.
10. L'affissione ai sensi del presente articolo è esente dal pagamento dei diritti e deve essere eseguita a cura del richiedente, con il rispetto di tutte le norme vigenti sia del codice della strada che in materia ambientale e di ordine pubblico avendo cura di non coprire manifesti con timbro in corso di validità. L'affissione deve essere eseguita con la massima cura, con i manifesti correttamente allineati, affiancati, ecc., al fine di rispettare il decoro dell'impianto. Non sono ammesse affissioni che debordino dalla superficie della plancia.
11. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti è defisso e comporta l'irrogazione delle relative sanzioni.
12. Il materiale abusivamente affisso negli spazi stabiliti è coperto e comporta l'irrogazione delle relative sanzioni.
13. Un esemplare del manifesto o locandina può essere trattenuto dall'Ufficio per la conservazione negli archivi; detta copia non può essere restituita neppure in caso di revoca della prenotazione.
14. Il Comune non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati, coperti o comunque deteriorati, che devono essere sostituiti a cura e spese del soggetto richiedente l'affissione.
15. La pulizia periodica degli impianti è a carico dell'Ufficio Affissioni.

CAPO 5 DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 16 - Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di altri regolamenti comunali pertinenti, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti che producono o vendono la merce o forniscono i servizi oggetto della pubblicità.
2. La ditta concessionaria incaricata della gestione dell'imposta sulla pubblicità e servizio delle pubbliche affissioni, quando, nell'esercizio delle proprie funzioni, accerti violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvede anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.
3. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 15-bis (a titolo di esempio: affissioni abusive, fuori dagli spazi, a copertura di manifesti con timbro in corso di validità, debordanti dalla plancia o alla medesima non allineate, ecc.) o in caso di danneggiamento agli impianti destinati alle affissioni riservate ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i., è applicata una sanzione amministrativa pari ad €.413,00, oltre al rimborso delle eventuali spese di ripristino. Potrà essere altresì vietata, ai medesimi soggetti, l'affissione negli spazi riservati gratuiti per un periodo di un anno, decorrente dalla data di contestazione della violazione.⁵

Articolo 17⁶ - Divieto di diffusione di messaggi pubblicitari - Organo di verifica - composizione e funzionamento

1. È vietata la diffusione di messaggi che ledano la dignità della persona umana ed in particolare della figura femminile.
È istituito l'Organo di verifica dei messaggi pubblicitari diffusi al fine di salvaguardare la dignità della persona umana ed in particolare della figura femminile.
L'Organo di verifica dei messaggi pubblicitari diffusi è costituito dal Segretario Generale, in qualità di Presidente, e da due consiglieri comunali, nominati dal Consiglio in rappresentanza di maggioranza e minoranza consiliare.
L'organismo di cui al comma precedente coadiuva l'Amministrazione per verificare se i messaggi pubblicitari diffusi risultano irrispettosi della dignità della persona umana ed in particolare della figura femminile, al fine di vietarne la propagazione o l'affissione.
L'Organo è convocato dal Presidente senza indugio a seguito della ricezione della segnalazione che evidenzia la violazione di cui al primo comma.
Qualora il messaggio pubblicitario sia ritenuto non lesivo dei principi di cui al presente articolo l'Organo ne dà comunicazione al soggetto segnalante ed al Sindaco.
Qualora l'Organo ritenga che il messaggio pubblicitario leda la dignità della persona umana ed in particolare della figura femminile ne dà comunicazione al Sindaco, che si attiva per la rimozione ovvero copertura dello stesso, nonché al soggetto che ha formulato la segnalazione.

⁵ Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 101 del 23/12/2005

⁶ Articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 21 del 31/03/2016



ALLEGATO " A "

"Allegato al regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni"

[ai sensi dell'art. 3 del medesimo Regolamento]

Suddivisione del territorio comunale in categorie

1) CATEGORIA SPECIALE

E' compresa in categoria speciale la zona di territorio delimitata dal perimetro formato dalle seguenti vie e piazze:

- Corso Nino Bixio, rotatoria piazza Monsignor Grassi, Corso Michele Coppino, Via Don Alberione, Piazza Savona, Via Einaudi, Corso Fratelli Bandiera, Piazza Trento e Trieste, Corso Matteotti, rotatoria Corso Torino/Piazza Garibaldi.

L'elenco delle vie e delle piazze comprese in categoria speciale è, pertanto, il seguente:

NOME VIA/PIAZZA	NOTE
corso Matteotti	
corso F.lli Bandiera	
piazza Trento E Trieste	
piazza Savona	
via Don Alberione	
corso M. Coppino	
piazza Monsignor Grassi	
corso N. Bixio	esclusa l'asta su piazza Mercato Ortofrutticolo
piazza Garibaldi	
via Ospedale	
via P. Micca	
via P. Belli	
via Macrino	
vicolo Macrino	
via Rattizzi	
via S. Giovanni	
via Gazzano	
via Bertero	
via Gardini	
piazza Pertinace	
via Toppino	
via A. Diaz	
via Toti	
via XX Settembre	
via Sacco	
via Gioberti	
via Roma	
via Alfieri	
via V. Emanuele	
via Mazzini	
via Cavour	
piazza Risorgimento	

via Vida	
via Cuneo	
via Giacosa	
via Paruzza	
via Mandelli	
piazzale Giovanni Falcone	
vicolo Dell'arco	
piazzale Paolo Borsellino	
via Accademia	
via Calissano	
piazzetta Torino	
via Coppa	
piazza Vittorio Veneto	
via G. Govone	
vicolo Provvidenza	
vicolo S. Biagio	
via Gastaldi	
piazza S. Francesco	
piazza Cagnasso	
piazza Marconi	
via Bosio	
via Balbo Cesare	
via Cerrato	
via Vernazza	
via Senatore Como	
via Manzoni	
vicolo S. Giovanni	
vicolo Buoi Rossi	
vicolo S. Giuseppe	
piazza Rossetti	
via Giraudi	
via Acqui	
vicolo del Pozzo	da via Gioberti a via P. Belli
vicolo dell'Angolo	
vicolo Rossetti	
via L. Einaudi	
piazza Abrate	
via dei Mille	
vicolo Leon d'Oro	
via Mons. Pasquale Gianolio	
piazzetta Rubino	
piazzetta Mons. Natale Bussi	

2) CATEGORIA NORMALE

Comprende tutto il restante territorio comunale.